

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Sede Legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia nn. 428/442

Capitale sociale Euro 22.470.504,68 interamente versato

Registro delle Imprese di Bologna e C.F. 00307140376

P. IVA n. 00500931209

Repertorio Economico Amministrativo n. BO-149288

..**

CORAZZA S.P.A.

UNIPERSONALE

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

Sede Legale in Bologna, Via Natalino Corazza n. 9
Capitale sociale Euro 5.675.000,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 13042650153
Repertorio Economico Amministrativo n. BO-485085

..**



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ARTT. 2501-TER E 2505, Co. 1, C.C.

.

PREMESSE

L'operazione proposta consiste nella fusione per incorporazione ex artt. 2501-ter e 2505, co. 1, c.c. di Corazza S.p.A., con sede in Bologna, Via Natalino Corazza n. 9, C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 13042650153, R.E.A. BO-485085, capitale sociale Euro 5.675.000,00, interamente versato (nel seguito, *Corazza*) in I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia nn. 428/442, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00307140376, P.IVA 00500931209, R.E.A. BO-149288 (nel seguito, *IMA*), che attualmente detiene direttamente il 100% (cento per cento) del capitale sociale di Corazza (nel seguito, *Fusione*).

Ai sensi dall'art. 2505, co. 1, c.c., alla Fusione non si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) art. 2501-ter, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.c. (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, modalità di assegnazione delle azioni o quote e data di godimento delle azioni o quote assegnate);
- (ii) art. 2501-quinquies c.c. (relazione dell'organo amministrativo);
- (iii) art. 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti).

La Fusione scaturisce dall'esigenza di procedere alla semplificazione della struttura societaria del gruppo IMA e all'ottimizzazione nella gestione dei flussi finanziari.

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Le società partecipanti alla Fusione sono le seguenti:

- IMA, in qualità di società incorporante;
- Corazza, in qualità di società incorporanda;

(IMA e Corazza, congiuntamente, *Società Partecipanti*).

2) MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto di IMA, comunque allegato al Progetto di Fusione per formarne parte integrante, non verrà modificato in conseguenza della Fusione.

- 3) RAPPORTO DI CAMBIO
- 4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI
- 5) GODIMENTO DELLE AZIONI

Tenuto conto del fatto che, alla data di stipula dell'atto di fusione, IMA possiede direttamente l'intero capitale sociale di Corazza, con la Fusione verranno annullate, senza



sostituzione, le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Corazza, senza emissione di nuove azioni di IMA.

In considerazione di quanto sopra non si applicano al Progetto di Fusione le disposizioni dell'art. 2501-ter, co. 1, nn. 3), 4) e 5), e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del c.c..

La Fusione assume a riferimento:

- per IMA la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 redatta ai sensi dell'art. 154-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, nonché del Regolamento Emittenti emanato da CONSOB;
- per Corazza la situazione patrimoniale al 30 giugno 2020.

La Fusione sarà decisa, ai sensi dell'art. 2505, co. 2, c.c.:

- (i) dal consiglio di amministrazione di IMA, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, fatto salvo il diritto degli azionisti di IMA, che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, di chiedere, con domanda indirizzata a IMA entro 8 (otto) giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il competente registro delle imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata a norma dell'art. 2502, co. 1, c.c.;
- (ii) dall'assemblea straordinaria di Corazza, ai sensi dell'art. 21.1 dello statuto sociale.

6) DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-*bis* c.c., gli effetti della Fusione decoreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'art. 2504 c.c., o, qualora detta ultima iscrizione sia effettuata anteriormente alla data del 31 dicembre 2020, con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

In tutti i casi, le operazioni di Corazza saranno imputate nel bilancio di IMA, anche ai fini fiscali, a decorrere dal 1 gennaio 2021.

7) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DALLE QUOTE

Non sono previsti trattamenti particolari a favore di particolari categorie di soci delle Società Partecipanti.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti.

Si allega lo statuto di IMA quale parte integrante del presente Progetto di Fusione.



Ozzano dell'Emilia (BO), 11 settembre 2020

p. I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 F.to Alberto Vacchi

p. Corazza S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Alberto Vacchi



STATUTO SOCIALE DELLA I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

Allegato "B" al n. 23711 di raccolta

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art. 1

È costituita una Società per azioni denominata "I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.". La denominazione sociale può essere usata in forma breve con la sigla "IMA S.p.A.".

Art. 2

La società ha sede sociale in Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna. Essa ha facoltà, tramite deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, di istituire e sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia, sia all'estero.

Art. 3

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche per conto terzi o quale commissionaria, di attività industriale nel settore della meccanica, in particolare, in quello delle macchine automatiche loro parti ed accessori, delle costruzioni ed impianti elettromeccanici, delle parti di completamento ed incremento dei propri prodotti, nonché la compravendita e/o somministrazione di sottoprodotti e servizi, anche di varia natura, nell'interesse di terzi e delle società dalla medesima controllate e/o alla stessa collegate;
- b) lo svolgimento di attività di assistenza in campo commerciale, marketing ed organizzazione produttiva nonché vendita di know-how su processi produttivi e tecniche gestionali;
- c) la compravendita, l'amministrazione, la locazione e gestione di beni immobili. La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Art. 4

La durata della società é fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo II CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale é di Euro 22.470.504,68 (ventiduemilioniquattrocentosettantamilacinquecentoquattro virgola sessantotto) diviso in n. 43.212.509 (quarantatremilioniduecentododicimilacinquecentonove) azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle



condizioni e delle procedure ivi previste; l'Assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare – ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2443 codice civile – il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma codice civile.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2016 ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro 1.950.520, mediante emissione di massime n. 3.751.000= azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, da collocarsi esclusivamente presso terzi investitori qualificati, con esclusione così del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quarto comma seconda parte del codice civile e/o ai sensi dell'art. 2441 quinto comma del codice civile;
- di stabilire che l'esercizio della delega di cui sopra comprenderà anche la facoltà di stabilire, di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso l'eventua-le sovrapprezzo, il godimento, fermo restando che non potrà comunque comportare l'emissione con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del citato art. 2441, quarto comma, seconda parte del codice civile di un numero complessivo di azioni superiore a 3.751.000= o comunque superiore al 10% (dieci per cento) del capitale preesistente alla relativa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, il tutto nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2016, il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del 6 giugno 2016, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di nominali Euro 910.000,00 e dunque per massimo circa il 4,67% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di massime n. 1.750.000 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell' articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (come individuati ai sensi della Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del US Securities Act del 1933) e con l'esclusione di qualsiasi Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni. Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 30 (trenta) giugno 2016 (duemilasedici) il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 6

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima, nel rispetto delle leggi vigenti. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale prevista per i titoli negoziati in mercati regolamentari.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ogni azione ordinaria dà diritto a due voti a condizione



che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle Azioni Preesistenti.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista, aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimonia-



le o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati – detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa, ovvero (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo.

Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

Art. 7

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrants per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex artt. 2420 ter e 2443 del codice civile, all'assemblea straordinaria. Negli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti sociali, é considerato quello risultante dal libro dei soci. Sarà quindi compito dei soci far trascrivere sull'apposito libro eventuali mutamenti del loro domicilio.

Le azioni sono indivisibili, tranne nel caso in cui si tratti di azioni multiple, nel qual caso il titolare ne può domandare la suddivisione.

Art. 9



Il diritto di recesso è esercitabile nei limiti e secondo le disposizioni dettate dalle norme di legge.

Titolo III ASSEMBLEE

Art. 10

Le Assemblee sono convocate dagli amministratori mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalle norme regolamentari in materia. L'assemblea ha luogo nel comune dove ha sede sociale la società od altrove purché nel territorio italiano o in Stato Comunitario o Svizzera.

Nell'avviso di convocazione viene indicato il giorno per l'unica convocazione; l'assemblea ordinaria e straordinaria può, in alternativa, essere convocata mediante convocazione plurima; in tale ipotesi, nell'avviso di convocazione sarà indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare possono essere presentate dai soci nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa e la regolarità delle deleghe.

Art. 11

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, mediante delega che potrà essere notificata tramite posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La Società non si avvale della facoltà prevista dalla legge di designare il rappresentante a cui i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere tenuta con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegia-le e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- 1. sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- 2. il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza o dei preposti presenti nei luoghi audio/video collegati, deve poter garantire la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e accertare i risultati della votazione;
- 3. il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 4. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12

La costituzione delle Assemblee e la validità delle loro deliberazioni, sia in sede or-



dinaria sia in sede straordinaria, sono regolate dalla legge. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto, rispettivamente, ai successivi articoli 15 e 23.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale possesso di determinate aliquote di capitale.

Art. 13

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona presente all'Assemblea scelta a maggioranza semplice da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

L'assemblea nomina un Segretario, che potrà essere anche soggetto a cui spetta il diritto di voto e, ove occorrano, due Scrutatori. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante. Eventuali diverse forme di votazione potranno essere decise dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa.

Art. 14

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo IV AMMINISTRAZIONE

Art. 15

La società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 147 ter comma 1-ter del D.Lgs. 58/98.

L'Assemblea che procede alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata del mandato, non superiore a tre esercizi, avente scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia e sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti; ciascuna lista dovrà comprendere un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione indicati al primo capoverso del presente articolo, elencati in numero progressivo. Le liste debbono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (ed in particolare, le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati.

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Le liste, corredate dei



curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia.

Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (gli "Amministratori Indipendenti").

La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista:
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine



progressivo, unicamente dalla lista presentata.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:

- (i) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo;
- (ii) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora ad esito delle modalità sopra indicate la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più consiglieri la loro sostituzione è liberamente effettuata ai sensi di legge, a condizione che siano rispettate le disposizioni di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. Qualora l'Amministratore cessato dalla carica sia l'Amministratore eletto dalla Lista di Minoranza, l'Amministratore nominato in sostituzione dovrà provenire, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, da tale Lista di Minoranza.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

L'Assemblea fissa il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Comitato Esecutivo. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dell'importo complessivo che l'Assemblea può determinare per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 16

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti ove non siano già stati nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio inoltre può nominare fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i limiti dei poteri e, in caso di Comitato Ese-



cutivo, il numero dei componenti e le norme che ne regolano il

funzionamento. Il Consiglio potrà inoltre nominare i comitati previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati, fissandone i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo, ne faranno parte di diritto il Presidente e, ove nominati, i Consiglieri Delegati.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche mediante "video-conferenza" o "tele-conferenza" a norma dell'art.19.

E' altresì compatibile la carica di Presidente con quella di Consigliere Delegato.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia o negli Stati Comunitari, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci od ogni qualvolta gliene facciano richiesta almeno due Amministratori o un Sindaco; in tale ultimo caso la convocazione dovrà avere luogo entro dieci giorni dalla richiesta.

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche mediante comunicazione scritta, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

La convocazione avrà luogo mediante comunicazione scritta da inviare – anche via fax, telegramma o posta elettronica - almeno quattro giorni prima della riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza degli amministratori e sindaci effettivi in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati mediante comunicazione scritta degli argomenti oggetto della riunione ed abbiano espresso per iscritto il loro consenso alla trattazione degli stessi.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea degli Azionisti. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative alla istituzione e soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 ter del codice civile, nonché le delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti di cui al precedente articolo 7.

L'attribuzione all'organo amministrativo di competenze che per legge spettano all'Assemblea, di cui al presente articolo 18, non fa venir meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.



Art. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per "video-conferenza" o "tele-conferenza", senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, o in sua assenza da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere o i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori anche generali, conferire o dare facoltà di conferire mandati, nonché nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti stabilendo eventuali compensi.

Titolo V FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze e ricorsi giudiziari, arbitrali ed amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio ai Consiglieri Delegati.

Titolo VI COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 23

1. Il Collegio Sindacale è composto, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98, da tre sindaci effettivi e tre supplenti, rieleggibili. Attribuzioni doveri



- e durata sono quelli stabiliti dalla legge.
- 2. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti. In particolare, ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché il settore meccanico.
- 4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le previsioni di legge e regolamentari vigenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. 58/98 e di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero la diversa soglia di partecipazione prevista dall'articolo 15, terzo comma, del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere noto nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. Al momento della presentazione della lista, dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, oltre alla restante documentazione richiesta secondo le disposizioni di legge e regolamento. Al fine di comprovare la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità dell'azionista o degli azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione della lista, nonché la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della società. La certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data

fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica.



Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- 6. Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può votare una sola lista.
- 7. Risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i primi due candidati delle rispettive sezioni della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") ed il primo candidato delle rispettive sezioni della lista che risulterà seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza").

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci, ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, i candidati più anziani per età sino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza spetta al candidato della Lista di Minoranza; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il periodo precedente.

Qualora venga proposta un'unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

8. Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea, dal membro supplente tratto dalla Lista di Minoranza. Ferma l'applicabilità della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, in caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla prossima Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

- 9. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, la nomina sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In particolare:
- nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) non eletti elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste e l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano, nel rispetto della disciplina di vol-



ta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, le disposizioni del codice civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al precedente comma cinque, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24

La revisione legale è esercitata da un soggetto iscritto nell'apposito registro dei revisori contabili.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il parere dovrà essere reso dal Collegio Sindacale entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha determinato la perdita dei requisiti in capo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il curriculum del candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del Collegio Sindacale.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Titolo VII BILANCIO ED UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari alla quinta parte del capitale sociale;
- b) il residuo secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea e gli importi che non siano stati riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno



in relazione alle risultanze della gestione, verificate le condizioni di legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Titolo VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29

In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge.

L'Assemblea straordinaria che nomina il o i Liquidatori ne determinerà i poteri ed i compensi.

Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Firmato: Marco Cicognani Firmato: Sergio Marzo

Firmato: Marco Maltoni Notaio